CAMERA DEI DEPUTATI N. 2035

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, RALLO, POLI BORTONE, TATARELLA, SERVELLO, VALENSISE, BERSELLI, BAGHINO

Presentata il 9 dicembre 1987

Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge esprime il risultato dell'attenzione che il MSI-Destra Nazionale ha sempre dedicato ai problemi della scuola, segnalando la necessità e l'improrogabilità di una sua completa ristrutturazione.

Nel presentare la legge-quadro di ristrutturazione dell'ordinamento relativo alla fascia dell'obbligo riteniamo utile ribadire la nostra concezione dello Stato e della società e, quindi, le finalità che noi affidiamo all'istituzione scuola, rappresentando questa una delle fondamentali categorie morali, ove la cultura si fa educazione e da entità astratta si trasforma in strumento di civiltà, di socialità e di libertà. Per noi la scuola è la struttura portante della società nazionale e pertanto essa, nei contenuti e nelle strutture, deve risultare funzionale ad un disegno politico che si deve concretamente realizzare attraverso una istituzione educativa che stimoli e favorisca la partecipazione di tutte le componenti, partecipazione che secondo noi non è concepibile in modo egualitario ed assembleare ma in maniera organica e gerarchica, secondo la natura dei valori, della dignità e delle funzioni che volitivamente affermano i meriti e l'intelligenza. Nel sistema politico da noi ipotizzato e basato sulla partecipazione al potere decisionale delle categorie, alla scuola va conferito il compito di agire nella società e per lo Stato, senza delegare ad altri organismi la facoltà della politica educativa e della sua gestione. La scuola è quindi, per noi, la struttura principe alla quale affidiamo il compito di trasformare l'aggregazione di

individui in popolo, il quale si fa Nazione e Stato allorché la ritrovata unità di intenti si trasforma in consapevolezza di un destino storico comune. Pertanto questa scuola dovrà formare un cittadino libero, cosciente e consapevole che la sua libertà è garanzia di una società autenticamente libera.

Il Movimento sociale italiano ritiene che quando taluni princìpi cui si ancorano gli indirizzi e le strutture dimostrano la loro insufficienza o la loro totale discordanza con le possibilità di sviluppo della società e quando emerga una precisa volontà negativa che operi al fine di ostacolarne il ritmo, di frenarne in ogni modo il suo armonico esprimersi, di opporre ostacoli alla libertà dei cittadini, occorre prestare particolare attenzione alle istituzioni su cui necessariamente poggia l'edificio sociale, al fine di verificare e di ricercare la funzionalità del sistema.

Tra queste istituzioni non v'è dubbio che una delle fondamentali sia l'organismo scolastico le cui possibilità di incidenza sono eccezionali, sia per l'arco di tempo in cui si trova ad operare sia per l'ampiezza della sua penetrazione.

Per questo noi ci opponiamo alla faciloneria, al pressappochismo, alla arbitrarietà che sono divenuti l'espressione più congeniale del « fare scuola », mentre i giovani, proprio nella scuola, devono apprendere il senso della fatica e del sacrificio, l'amore per la libertà, senza i quali non si realizza alcuna formazione umana, né è dato poi di svolgere coscientemente e attivamente il proprio ruolo nella società, che dobbiamo ormai vedere come inserita e proiettata nell'ambito europeo.

L'elezione diretta da parte del popolo del Parlamento europeo, ha indubbiamente costituito il primo passo verso la creazione di un'Europa che non sia più soltanto un aggregato economico, ma si avvii a diventare la nuova realtà politica che trova nella realtà del presente le sue motivazioni: la realtà dell'Europa-Nazione.

Il passaggio alla nuova realtà europea è strettamente necessario se vogliamo darle un contenuto ideale, contenuto che non può essere costituito dalle motivazioni economico-utilitaristiche alle quali i partiti si sono in genere riferiti; è evidente, in altre parole, che l'idea della Nazione-Europa dovrà penetrare nelle coscienze (soprattutto in quelle dei giovani). D'altra parte ciò non sarà possibile senza creare uno strumento culturale comune, che non può che essere quello della scuola. Una scuola europea in cui le patrie particolari non si rinneghino ma si esaltino nella patria comune, come Dante non rinnegò l'Italia quando la inserì nell'impero o Goethe o Stendhal o Shelley non rinnegarono la Germania o la Francia o l'Inghilterra quando esaltarono ed amarono la nostra terra.

La scuola europea è dunque una pregiudiziale indispensabile per la nascita dell'Europa di domani, ed il Movimento sociale italiano si onora di proporne – primo fra tutti i partiti politici europei – gli schemi fondamentali.

* * *

Riordinamento della scuola elementare.

Crediamo di non andare lontano dal vero né di essere tacciati di ottimismo, se affermiamo che la scuola elementare, nel suo complesso, è quella che meno ha risentito della crisi, che ha sconvolto ogni altro ordinamento scolastico abbattendone a livelli paurosi l'efficienza. È un dato di fatto, questo, che si spera condiviso da tutti, anche se si possa dissentire dalle cause, le quali, a nostro avviso, vanno ricercate nella saldezza più che secolare delle sue strutture, senza alcun dubbio, ma, innanzitutto, nello spirito di servizio che ha sempre animato gli operatori, dai maestri ai direttori, agli ispettori periferici, nella loro stragrande maggioranza refrattari alle ventate sovvertitrici e sempre disposti ad assolvere onestamente il loro dovere.

Ci è sembrato necessario e doveroso porre simile premessa alla relazione che accompagna l'unita proposta di legge, la quale non intende definirsi di riforma nel

senso solenne ed impegnativo attribuito a tale parola.

Più modestamente, ma forse più concretamente, i proponenti hanno inteso formulare una sobria serie di norme intese da un lato a ribadire alcuni princìpi di fondo, che rischiano di essere sommersi nella farragine di una legislazione sempre più caotica e contraddittoria, dall'altro ad accogliere alcune tra le più avvertite istanze espresse dai corpi sociali, dalle famiglie in primo luogo.

Non si è voluto proporre alcuna modifica alla struttura ciclica, perché essa ha dimostrato la sua sostanziale validità.

È sembrato, inoltre, ai sottoscritti, che il principio della ciclicità sarebbe rimasto un'affermazione teorica, priva di sostanziale efficacia, se non si fosse in qualche modo provveduto a garantire, almeno nell'ambito di ogni ciclo, la continuità didattica attraverso la permanenza in esso dell'insegnante. Si è perciò proposto che il maestro non possa, di regola, chiedere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria se non al termine del ciclo, a meno che non intervengano motivi di famiglia o di salute di particolare urgenza.

La presente proposta ha inteso, inoltre, riaffermare questi due princìpi:

1) che l'insegnamento è impartito nella lingua italiana, salvo la diversa normativa a tutela delle minoranze alloglotte;

2) che i princìpi dell'etica religiosa debbano permeare tutto il corso dell'istruzione elementare.

Per quanto concerne l'insegnamento religioso, in particolare, contro il quale si appuntano gli strali di una polemica disgregatrice e dissacratrice, mette conto di ricordare che esso ha rappresentato una costante nella legislazione scolastica italiana dai primi programmi risorgimentali a quelli del 1923, del 1944 e del 1955, salvo l'eccezione transitoria della legge Coppino del 1887, ispirata da orientamenti positivistici e da insofferenze anticlericali, che, al posto dell'insegnamento religioso, pose vaghe nozioni sui doveri dell'uomo e del cittadino quasi volendo sostituire alla trascendenza divina l'immanenza storicisticamente contingente.

Non riteniamo sia il caso di illustrare i riconfermati caratteri di obbligatorietà e di gratuità della scuola elementare. Ormai siffatti concetti sono largamente acquisiti dalla coscienza popolare, così come non vi sono dubbi sulla libertà delle famiglie di scegliere per i loro figli o la scuola pubblica o quella privata o paterna (quest'ultima potrebbe meglio essere definita, in coerenza col rinnovato diritto di famiglia: Scuola dei genitori) purché il diritto-dovere dell'istruzione elementare sia rispettato.

Per quanto concerne l'inizio dell'età dell'obbligo i sottoscritti hanno ritenuto di anticiparla di un semestre, prevedendo l'iscrizione alla prima classe del bambino che abbia compiuto o compia entro il 31 maggio dell'anno scolastico il sesto anno di età. Innovazione, questa, suggerita da una serie di considerazioni. Era un fatto, intanto, che le famiglie eludevano massicciamente la norma attualmente vigente o facendo frequentare ai figli di età inferiore ai sei anni la cosiddetta « primina » o presentandoli agli esami di idoneità alla seconda classe come privatisti.

D'altra parte, la sempre maggiore diffusione delle scuole materne, dove si compiono le prime esperienze « educative », nonché le intense sollecitazioni operate sull'intelligenza del bambino dai diversi mezzi di comunicazione, dai movimenti turistici, nonché dalle varie forme di vita associata anche a livello infantile, hanno reso indubbiamente più precoci i nostri bambini e meglio disposti ad accettare con un certo anticipo e la vita nella comunità scolastica e l'insegnamento che vi si impartisce nei modi a loro più congeniali.

Un particolare chiarimento meritano forse gli articoli 10 e 11 della proposta. Con essi non si è minimamente inteso infirmare il principio dell'unicità dell'insegnante; si è voluto soltanto prendere atto dei limiti, non soltanto culturali, di chi, secondo una concezione superficialmente enciclopedica, annidata nelle pie-

ghe riposte dei programmi, pretendeva e pretende dal maestro non solo la preparazione professionale sufficiente a far imparare a leggere, a scrivere e a far di conto, ma anche quella di avviare gli alunni all'educazione artistica, a quella musicale, alle esercitazioni tecniche, all'educazione fisica e alle lingue straniere.

L'insegnamento precoce della lingua straniera, come previsto dall'articolo 11, deve servire a dare abitudini linguistiche prima che l'età del ragazzo lo porti a respingere tale esperienza per motivi psicologici. Deve inoltre servire ad aprire maggiormente la mentalità dei ragazzi, mettendoli a confronto con altre civiltà prima che la loro mente sia viziata da pregiudizi.

Naturalmente la lingua dovrà essere insegnata in forma orale con l'ausilio di mezzi figurativi ed audiovisivi. Solo con molta cautela potrà essere introdotto il codice scritto nell'ultimo anno ovviamente partendo dalla lettura, se, a giudizio dell'insegnante, la classe sarà in grado di recepirlo senza influenze negative sulla lingua materna.

D'altra parte se si vuole che la scuola elementare non si degradi a livello di scuola intesa a dare un apprendimento meramente strumentale, ma sia davvero una scuola informativa e formativa, secondo lo spirito della moderna pedagogia è necessario che alcune delle discipline indicate dai programmi, a dignità pari con le altre, non rimangano poi in un vuoto nominalistico, ma divengano sostanza vitale ed irrinunciabile di questa scuola e si traducano nell'azione educativa con intensa regolarità.

Per quanto sopra è sembrato ai sottoscritti emergere l'esigenza di affiancare, ove sia necessario, al maestro di classe alcuni insegnanti, provvisti di titoli specifici, che operino ciascuno nel proprio campo, ma sul piano di un'equilibrata collaborazione tra di loro e col maestro titolare, ai fini sopraccennati.

Quanto ai bambini cosiddetti handicappati, la presente proposta non ignorando la vastità e la gravità del problema in tutti i suoi risvolti morali, sociali e pedagogici, stabilisce che ove le carenze siano di lieve entità e prevedano il recupero totale o largamente parziale del soggetto, questo debba seguire la scuola comune, dove l'attento ed individualizzato trattamento educativo ed il contatto quotidiano con gli altri alunni, accelerino quel processo. Negli altri casi, invece, l'assolvimento dell'obbligo deve avvenire in classi (particolarmente idonee) che siano fornite delle attrezzature e dei sussidi didattici adeguati. Dette classi considerate le caratteristiche degli alunni che le frequentano e l'esigenza assoluta dell'insegnamento individualizzato, non possono essere costituite da più di otto unità, e devono essere costantemente seguite a titolo di consulenza da un'*équipe* medico-psico-pedagogica. È appena il caso di accennare che a codeste classi debbano essere preposti maestri forniti di titoli specifici riconosciuti dalle norme vigenti. Dette classi di regola dovranno essere ubicate negli stessi edifici delle classi normali in modo che possano essere utilmente utilizzati i momenti comuni destinati alla socializzazione ed alla integrazione.

Per i bambini privi della vista e dell'udito i proponenti ritengono, in contrasto con alcune tendenze affiorate di recente anche nella legislazione, che la loro educazione, ai fini del successivo inserimento nel tessuto sociale, non sia possibile che in istituti altamente specializzati e forniti di impianti, attrezzature, sussidi e personale docente che sarebbe vano pretendere nelle scuole comuni.

Ai fini del più completo e armonico sviluppo della personalità del bambino, la presente proposta prevede e auspica che nella scuola elementare siano sempre più praticate e diffuse attività didattiche, diverse da quelle previste dai programmi, intese, appunto, ad allargare le conoscenze degli alunni, e ad affinare la loro sensibilità artistica e le loro tendenze per le attività artigianali e di lavoro.

I proponenti, infine, hanno ritenuto che una effettiva efficienza della scuola elementare possa conseguirsi soltanto attraverso un riordinamento generale dei

circoli didattici, ognuno dei quali dovrebbe comprendere non più di sessanta insegnanti – e non meno di trenta – e la riaffermazione del compito di guida e di coordinamento didattico del direttore, che deve essere coadiuvato, per i suoi sempre più incombenti compiti amministrativi, da apposito personale di segreteria.

Scuola media inferiore.

La nostra proposta di ristrutturazione della scuola media inferiore muove dalla constatazione del fallimento dell'attuale scuola media che – per ammissione di tutti – ha totalmente mancato ai suoi presupposti fondamentali. E non poteva essere altrimenti dal momento che essa è stata istituita senza una seria sperimentazione e senza idee chiare, ma è stata piuttosto il risultato di un esagerato ossequio a concetti astratti e a tecniche astruse, figlia di compromessi politici; l'attuale scuola media è nata già vecchia ed ha subito denunciato gravi lacune che non sono state colmate neppure in parte con i successivi e ripetuti « ritocchi ».

Essa, in particolare, non ha saputo rispondere agli scopi programmatici che si prefiggeva e cioè dare agli alunni un'adeguata cultura di base e un preciso « orientamento » sugli studi o sulle attività da seguire o da intraprendere nelle fasi successive. Ha mostrato inoltre una grossa sfasatura rispetto alle richieste ed alle esigenze sociali, non riuscendo neppure a far coincidere la conclusione di questo ciclo scolastico con l'attuale inizio dell'età lavorativa.

Con la nostra proposta, intanto, prevediamo, il prolungamento di questo ciclo della scuola dell'obbligo da 3 a 4 anni, allo scopo di favorire una più armonica formazione della personalità dell'alunno, per permettere a tutti l'acquisizione di una solida cultura di base e consentire a ciascuno il migliore sviluppo delle innate capacità e abilità e per mettere tutti in condizione di scegliere tra il proseguimento degli studi nella scuola media superiore (alla quale secondo la nostra proposta si dovrà poi accedere tramite un apposito esame di ammissione) o la prosecuzione nella scuola superiore del lavoro da noi prevista come prolungamento dell'obbligo.

La nuova scuola media da noi proposta, grazie al prolungamento del suo ciclo verrà ristrutturata nei suoi programmi con l'approfondimento e l'ampliamento dei contenuti già esistenti e di conseguenza con la loro organica revisione anche in base ai concetti di maggiore elasticità e duttilità interdisciplinare. In particolare è risultato opportuno, al fine di avere una scuola media rinnovata, seria e idonea, ai tempi nuovi, quanto segue:

a) che un ampio spazio venga riservato anzi riacquistato, al « lavoro » (nella disciplina « educazione tecnica »), che può e deve costituire per il giovane studente un primo concreto impatto con la realtà socio-economica, sicché il ragazzo si abitui a considerare la scuola ed il lavoro come due aspetti ineliminabili della propria formazione e realizzazione umana e sociale: due modi, l'uno e l'altro necessariamente succedenti, di costruire il proprio avvenire;

b) che l'insegnamento dell'educazione fisica sia portato in tutte le classi a tre ore settimanali e finalizzato anche ad impartire agli alunni nozioni di educazione alla salute, opportunamente armonizzate con le esercitazioni fisiche, in modo che si crei precocemente nei giovani la convinzione che attraverso la pratica di un'attività fisica razionale si può esaltare il ritmo delle manifestazioni vitali, accrescere il potenziale organico, elevare il valore biologico globale dell'organismo.

Questa esigenza è tanto più sentita proprio nella vita malsana e sotto certi aspetti difficile di oggi o nelle condizioni debilitanti in cui la maggioranza dei ragazzi crescono. Le possibilità e opportunità di movimento sono nella vita moderna scarse e del tutto insufficienti: la mancanza di aria buona, di sole, di stimoli tonificanti; la permanenza prolungata e spesso viziata sui banchi scolastici

in condizioni igieniche insoddisfacenti; un'alimentazione irrazionale creano le condizioni che portano ad una inevitabile menomazione fisiologica: l'organismo di questi ragazzi nel suo complesso risulta impreparato a sostenere forme di attività più intensa e prolungata ed indifeso di fronte alle aggressioni ambientali e microbiche;

c) che la lingua latina sia obbligatoria per tutti nei primi due anni del corso. Nel terzo e quarto anno si dovrà optare per il proseguimento della lingua latina o l'intensificazione dello studio della lingua straniera.

Lo studio del latino obbligatorio nelle prime due classi offre a tutti l'opportunità di una preparazione omogenea, al di fuori e al di sopra di ogni discriminazione ambientale e socio-economica e tra l'altro fornisce ai giovani una capacità critico-logica che si rivela necessaria soprattutto nel mondo della tecnologia avanzata in cui viviamo. Inoltre attraverso questo insegnamento si conseguirà un triplice obiettivo: l'acquisizione di elementi linguistici che favoriscono il corretto uso della lingua italiana; una corretta conoscenza degli aspetti più salienti della civiltà classica; una possibilità propedeutica per il successivo approfondimento in terza e quarta classe obbligatorio per chi intenda proseguire gli studi nell'area umanistico-scientifica.

All'articolo 8 si prevede la costituzione di scuole e classi particolarmente idonee per alunni minorati psichici riconosciuti gravi. Queste classi saranno organizzate secondo i suggerimenti della pedagogia emendativa e i criteri più aggiornati della didattica differenziale. Tali classi saranno di regola ubicate negli stessi edifici delle classi normali in modo che possono essere utilmente utilizzati i momenti comuni destinati alla socializzazione ed alla intregrazione.

All'articolo 9 sono previsti istituti specializzati per alunni minorati nella vista o nell'udito.

Il fine di questa proposta è la formazione di una scuola media nuova che dovrà unire serietà, capacità formativa e completezza di formazione culturale e che dovrà essere capace di mettere in luce gli aspetti fondamentali che accomunano tutti i popoli europei nella civiltà occidentale.

Nel predisporre la proposta di legge relativa alla scuola superiore, abbiamo tenuto presente l'esigenza di un logico raccordo di questa con la scuola media che ne rappresenta l'indispensabile fase preparatoria.

Aver portato da 3 a 4 anni la durata della scuola media consente all'adolescente di conseguire una maturazione tale da permettergli di operare una scelta ponderata in relazione alle proprie attitudini ed alle proprie aspirazioni.

Scuola superiore del lavoro.

La nostra proposta di istituire la « Scuola superiore del lavoro » risponde ad esigenze di carattere sociale e culturale e tiene conto del fatto che tutta la ristrutturazione dell'ordinamento scolastico e particolarmente dei cicli dell'obbligo, non può che muoversi secondo linee di tendenza in cui trovino armonica soluzione sia il compimento dell'obbligo stesso che la separazione con la scuola media superiore attraverso meccanismi e strutture che assolvano alla funzione di graduale ma costante orientamento selettivo, onde consentire ai giovani scelte responsabili e consapevoli oltreché congeniali alle proprie attitudini e capacità.

L'esigenza ormai non più dilazionabile di elevare l'obbligo scolastico, per adesso almeno di due anni, va risolta con la ipotizzata creazione di un biennio unico senza precise finalità e che – in pratica – si rivelerebbe un congegno scolastico macchinoso, di dubbia utilità sia per coloro che avessero intenzione di continuare gli studi che per gli stessi che volessero inserirsi poi nel mondo lavorativo, non-

ché senza chiare finalità se non quella di ulteriore parcheggio scolastico.

La nostra proposta, invece, prevede la creazione, a fianco della scuola media superiore articolata in un'area umanistico-scientifica ed in una umanistico-tecnico-professionale, di un organismo semplice ed in pari tempo ricco di aspetti validi, di positive prospettive e di concrete aperture; una struttura organizzata con orari e programmi molto flessibili, che permetta il consolidamento di una polivalente cultura di base e consenta lo sviluppo delle capacità ed abilità evidenziate nel ciclo precedente.

La opportunità di elevare l'obbligo scolastico va ricercata principalmente nella necessità di adeguare l'istruzione alla rapida evoluzione sociale determinata dallo sviluppo tecnologico, nonché alle recenti e consolidate tendenze demografiche che vedono sempre più generalizzata la propensione a nuclei familiari ristretti, prevalentemente a figlio unico.

Naturalmente noi vediamo questo biennio di scuola superiore del lavoro come una tappa nel graduale processo di elevazione dell'obbligo scolastico perché – secondo noi – al massimo entro l'anno 2000 l'obbligo dovrà essere elevato al 18° anno compiuto di età e quindi dovrà prevedersi un ulteriore ciclo biennale di istruzione obbligatoria.

A tale trasformazione della scuola dell'obbligo dovranno necessariamente adeguarsi le norme che regolano l'inserimento nel mondo del lavoro per quanto concerne l'età lavorativa.

Teniamo a precisare che, nella semplicità della nostra proposta, sono contenute indicazioni concrete per realizzare una struttura che rappresenti un moderno esempio di integrazione tra lo studio ed esperienze di apprendistato lavorativo, e questo in una fase storica in cui il problema della disoccupazione giovanile ha assunto dimensioni ed aspetti drammatici.

Con la soluzione da noi indicata la scuola e quella superiore in particolare, cessa di essere un parcheggio temporaneo non finalizzato ad obiettivi concreti e raggiungibili, ma diviene momento normativo e propedeutico al lavoro, alle arti, alle professioni.

Abbiamo dichiarato che l'elevazione di due anni dell'obbligo scolastico viene da noi considerata una tappa intermedia. Infatti in prospettiva a medio termine noi sosteniamo che tale obbligo debba essere prolungato di un ulteriore biennio, in modo da far coincidere l'età lavorativa con il raggiungimento della maggiore età. In tale prospettiva pensiamo che all'ipotizzato successivo biennio dell'obbligo, debba essere, a tutti gli effetti, equiparato il servizio volontario nelle forze armate dai 16 ai 18 anni compiuti nel quadro della costituzione di quell'esercito professionale da noi sostenuto.

* * *

Onorevoli colleghi, con la nostra proposta abbiamo inteso offrire alle giovani generazioni ed alla Nazione uno strumento agile e moderno e comunque capace di adeguare l'istruzione scolastica alle esigenze della nostra società considerata nei suoi complessi e molteplici aspetti.

Una cosa, comunque, ci piace sottolineare particolarmente e cioè che attraverso il tipo di scuola da noi proposto intendiamo concorrere alla edificazione di un tipo di società armonicamente organizzata e nella quale siano valorizzate la libertà, le capacità e le attitudini individuali non meno della competenza, che sola può garantire il lavoro umano nelle sue articolazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

SCUOLA ELEMENTARE

ART. 1.

1. Nella scuola elementare, con l'acquisizione dei mezzi espressivi, si consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, inteso ad avviarlo con interventi pedagogici graduali ed il più possibile individualizzati alla conoscenza del suo mondo interiore e di quello esterno e alla integrale formazione della personalità.

ART. 2.

1. All'insegnante è garantita libertà didattica e metodologica, per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati dai programmi.

ART. 3.

1. In tutte le scuole elementari l'insegnamento è impartito nella lingua italiana, ferme restando le norme attualmente vigenti per quanto concerne gli alunni delle zone mistilingui.

2. Spazi adeguati sono riservati allo studio e alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e dei codici orali locali.

ART. 4.

1. La scuola elementare si articola nei due cicli di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1254, per la durata complessiva di cinque anni.

2. I cicli, ai fini didattici ed operativi, sono suddivisi a loro volta in periodi di durata pressoché uguale.

3. Il primo ciclo è diviso in sei periodi; il secondo ciclo in nove.

4. I periodi si armonizzano con il calendario scolastico stabilito con la normativa vigente.

5. L'ammissione al primo ciclo è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 maggio dell'anno scolastico, il sesto anno di età; il passaggio dal primo al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dall'insegnante.

ART. 5.

1. Gli alunni che a giudizio dell'insegnante del ciclo non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale sono ammessi condizionatamente al ciclo successivo. Alla fine del primo periodo di esso l'insegnante del ciclo, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel secondo ciclo o debba ritornare all'ultimo anno del precedente.

ART. 6.

1. L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare dei corsi estivi per gli alunni di cui all'articolo 5 finalizzati a colmare le lacune individuate durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della provincia che ne facciano richiesta e che sono retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

ART. 7.

1. L'insegnamento religioso viene impartito di regola dallo stesso insegnante di classe e si attua secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

2. Qualora l'insegnante di classe dichiari di non accettare l'insegnamento, il direttore didattico affida l'incarico a persona qualificata, sentito il parere della competente autorità ecclesiastica.

3. Quando il numero degi alunni professanti un culto diverso da quello cattolico lo giustifichi, le rispettive famiglie possono ottenere l'uso temporale di locali scolastici per l'insegnamento religioso dei loro figli.

4. Sono esonerati dall'istruzione religiosa gli alunni i cui genitori dichiarino volervi provvedere personalmente.

ART. 8.

1. La frequenza della scuola elementare è obbligatoria e gratuita. Agli alunni deve essere garantita la copertura assicurativa prevista per gli altri alunni della scuola dell'obbligo.

2. Gli alunni in età dell'obligo che frequentano scuole elementari private o per i quali i genitori hanno dichiarato di provedere personalmente, ove intendano essere iscritti ad una scuola pubblica devono superare apposito esame di idoneità presso una scuola statale o parificata.

ART. 9.

1. L'insegnante non può chiedere trasferimento o assegnazione provvisoria di sede né essere comandato o comunque distaccato dall'insegnamento prima della conclusione del ciclo, fatta eccezione per gravi motivi di famiglia o di salute debitamente documentati.

ART 10.

1. Nei piani di studio adeguato spazio è dato all'educazione musicale, al canto corale, alle esercitazioni pratiche e all'educazione fisica.

2. Per tali discipline l'insegnante di classe è affiancato da insegnanti provvisti di titoli specifici che ne garantiscono l'idoneità.

ART. 11.

1. Nell'orario settimanale di insegnamento sono incluse, a partire dal primo anno del secondo ciclo, due ore settimanali di lingua straniera suddivise in quattro periodi.

2. In ogni circolo sono rappresentate, come soluzione transitoria, e fino alla scelta della lingua veicolare europea che sarà adottata da tutti i paesi aderenti alla Comuità europea, le lingue straniere insegnate nella scuola media inferiore (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

3. In via transitoria qualora non fossero reperibili insegnanti provvisti di titoli di studio specifici in numero sufficiente per coprire l'organico di ogni scuola, è comunque garantita la presenza di almeno due insegnanti laurati in lingua straniera per ogni circolo con compiti di guida e di consulenza.

ART. 12.

1. Per l'insegnamento dell'educazione fisica, ove nelle scuole manchino la palestra e le attrezzature sufficienti, gli alunni possono svolgere le loro attività in locali adeguati di scuole viciniori o, in mancanza, in spazi verdi di proprietà pubblica.

2. Spetta alle autorità competenti di predisporre le opportune intese per assicurare l'adempimento del servizio.

ART. 13.

1. L'alunno che presenta lievi minorazioni fisiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non comprometterne il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.

2. Sono previste invece e di regola nello stesso edificio classi particolarmente

idonee fornite delle adeguate attrezzature per alunni minorati psichici non ritenuti gravi.

3. Dette classi sono formate da non meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli insegnanti sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psico-pedagogico, ed i programmi devono avere la massima flessibilità, in modo da rispondere alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultino adeguati ai ritmi di apprendimento degli stessi.

4. In mancanza del numero minimo di cui al comma 3 gli alunni debbono essere avviati presso classi analoghe funzionanti in scuole viciniori.

5. Le spese di trasporto sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

6. Nel caso in cui non esistano tali scuole gli alunni sono avviati a cura dell'amministrazione scolastica, a spese dell'ente locale competente di intesa con le famiglie e le autorità regionali in istituti specializzati.

ART. 14.

1. Per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi, sordastri e sordomuti, sono previsti istituti specializzati.

2. Il personale docente compresi gli insegnanti delle materie speciali oltre che dei normali titoli di studio previsti dalla legislazione vigente, deve essere fornito degli opportuni diplomi di specializzazione.

ART. 15.

1. Nelle scuole elementari oltre all'approfondimento delle discipline previste dai programmi possono essere organizzate e svolte attività didattiche diverse intese ad allargare le conoscenze degli alunni, ad affinarne la loro sensibilità artistica, a saggiare e sostenere le loro attitudini alle pratiche artigianali e di lavoro.

2. Tali attività complementari devono essere praticate in orario extrascolastico e, in ogni caso, raccordate adeguatamente con i programmi e con l'ambiente socio-economico dell'alunno.

ART. 16.

1. Al termine di ciascun periodo scolastico di cui all'articolo 4 gli insegnanti di classe assegnano un voto espresso in decimi per le singole materie e compilano un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunta dall'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare l'armonico sviluppo della sua personalità.

ART. 17.

1. Nel primo ciclo ogni classe è costituita da non più di venti alunni. Nel secondo ciclo tale limite può essere elevato a 25.

ART. 18.

1. Il circolo didattico comprende da 30 e 60 insegnanti operanti in uno o più plessi scolastici.

2. Le attività didattiche degli insegnanti del circolo sono coordinate dal direttore didattico che le segue singolarmente nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro e che formula, a fine dell'anno, una valutazione complessiva sul lavoro svolto da ciascuno di essi.

3. Il direttore didattico è responsabile anche dell'andamento amministrativo del circolo, avvalendosi per ciò di apposito personale di segreteria.

ART. 19.

1. Gli alunni e gli insegnanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile, con massimali che vengono fissati annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli organismi sindacali rappresentativi della categoria.

CAPO II

SCUOLA MEDIA

ART. 20.

1. La scuola media, quale componente di un ordinamento scolastico che deve essere base morale e civile della società, momento essenziale nella formazione della coscienza e della personalità dei giovani, costituisce il naturale e necessario completamento della scuola di grado primario.

2. La scuola media opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni, iniziato nella scuola elementare, e dà sia una valida cultura di base, sia un preciso orientamento; promuove riflessioni ed iniziali atteggiamenti critici nei riguardi degli aspetti della realtà sociale, per acquisire un serio concetto della libertà e dello Stato e per sviluppare principi di collaborazione e di socialità.

ART. 21.

1. Alla scuola media si accede dopo aver concluso positivamente il secondo ciclo della scuola elementare.

ART. 22.

1. Il corso degli studi è quadriennale.

ART. 23.

1. Le discipline di insegnamento sono le seguenti: italiano, storia ed educazione civica, lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), educazione artistica, matematica, scienze naturali geografiche e di valorizzazione dell'ambiente, educazione al lavoro ed alla tecnica, educazione fisica, educazione musicale, religione o materia alternativa.

2. Nelle prime due classi è obbligatorio lo studio della lingua latina.

3. Nelle successive due classi gli alunni sono tenuti a scegliere tra il proseguimento dello studio del latino o l'intensificazione dello studio della lingua straniera.

ART. 24.

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è, in tutte le classi, di tre ore settimanali.

2. L'insegnamento deve consentire la piena applicazione del concetto di educazione fisica inteso nel suo significativo integrale che comprende in modo unitario ed organico anche l'educazione alla salute.

ART. 25.

1. Ogni classe non può essere costituita da più di 20 allievi.

ART. 26.

1. Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti attività parascolastiche. Tali materie di studio sono scelte dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di istituto tra quelle indicate dal Ministero della pubblica istruzione. In particolare dovrà essere riservato adeguato spazio alla conoscenza ed alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e dei codici orali regionali e locali.

2. Il personale preposto a dette attività deve essere fornito di titolo di studio specifico e incluso in apposite graduatorie provinciali.

3. Le attività parascolastiche devono essere svolte in orario pomeridiano per non più di due pomeriggi la settimana.

ART. 27.

1. Sono previste classi particolarmente idonee per alunni riconosciuti minorati psichici.

2. Le classi funzionanti nello stesso edificio scolastico delle classi usuali sono formate da non meno di 4 e non più di 8 alunni. In tali classi gli insegnanti sono affiancati, a titolo consultivo, da una *équipe* medico-psico-pedagogica in grado di assistere stabilmente gli alunni, ed i programmi devono essere flessibili ed adattabili alle necessità ed ai ritmi di apprendimento degli alunni.

3. In mancanza del numero minimo di cui al comma 2, gli alunni devono essere avviati presso classi speciali funzionanti in scuole viciniori.

4. Le spese di trasporto sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

5. Il personale insegnante in dette scuole deve essere specializzato nelle attività preposte.

ART. 28.

1. Per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi, sordastri e sordomuti, sono previsti istituti specializzati.

2. Il personale docente di tutte le discipline oltre che dei normali titoli di studio previsti dalla legislazione vigente, deve essere fornito degli opportuni diplomi di specializzazione.

ART. 29.

1. Il calendario scolastico, della durata di 200 giornate di lezione ed articolato in base ad esigenze di carattere igienico ed economico, oltre che didattico-pegagogico, è stabilito con apposita legge dello Stato.

2. Ai fini didattici ed operativi, l'anno scolastico è suddivido in tre periodi di durata pressoché uguale.

ART. 30.

1. Al termine di ciascun periodo scolastico il consiglio di classe composto dai soli docenti valuta gli allievi sulla base dei risultati conseguiti in ciascuna disciplina, attribuendo un voto espresso in decimi ed integrando tale valutazione con un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunto dall'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare la preparazione culturale e l'armonico sviluppo della sua personalità.

2. Al consiglio di classe partecipano – a titolo consultivo – i docenti di attività parascolastiche.

ART. 31.

1. Gli alunni che a giudizio del consiglio di classe non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale, rivelando carenze tali da compromettere la loro evoluzione formativa ed un regolare proseguimento negli studi, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva. Alla fine del primo periodo di essa, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

ART. 32.

1. L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare dei corsi estivi per gli alunni di cui al precedente articolo 31 finalizzati a colmare le lacune scoperte durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della provincia che ne facciano richiesta, retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

ART. 33.

1. La scuola media inferiore si conclude con l'attribuzione di un giudizio di idoneità a proseguire gli studi nel successivo ciclo della scuola dell'obbligo.

ART. 34.

1. Le scuole medie per gli allievi appartenenti a gruppi linguistici in zone di confine o a particolari gruppi etnici, devono seguire le indicazioni dei precedenti articoli e quelle particolari dettate dal Ministero della pubblica istruzione.

CAPO III

SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO

ART. 35.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la « Scuola superiore del lavoro ».

ART. 36.

1. La « Scuola superiore del lavoro » costituisce l'ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

ART. 37.

1. Alla scuola superiore del lavoro si accede dopo aver conseguito il giudizio di idoneità al termine del secondo ciclo della scuola media.

ART. 38.

1. Il corso di studio è biennale.

ART. 39.

1. Le discipline d'insegnamento sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura linguistica dell'italiano;

b) lingua straniera;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico con elementi di economia politica e di educazione stradale;

f) nozioni di psicologia e pubbliche relazioni;

g) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

h) attività ginnico-sportiva;

i) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

2. È possibile integrare gli insegnamenti elencati con altre materie in relazione alle specifiche esigenze dei singoli corsi.

ART. 40.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni svolgono un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e servizi vari.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali lo Stato o gli enti pubblici territoriali garantiscono comunque l'utilizzazione degli studenti-lavoratori in lavori di pubblica uti-

lità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

3. Agli alunni viene rilasciato un libretto personale di studente-lavoratore nel quale sono riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale svolgono il periodo di apprendistato.

4. Ai fini previdenziali ed assistenziali volgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I contributi relativi sono a totale carico dello Stato.

5. È a carico degli imprenditori pubblici e privati e delle aziende familiari un compenso orario da riconoscersi allo studente-lavoratore nella misura del 50 per cento dei compensi previsti dai contratti di lavoro delle singole categorie.

ART. 41.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana ad un massimo di 25 ore settimanali ripartite in 5 giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere mattutino, pomeridiano o misto.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di 10 e da più di 25 allievi.

5. Da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque può variare anche l'orario di lavoro. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le 30 ore settimanali.

ART. 42.

1. La frequenza della scuola è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

ART. 43.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste classi particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da una *équipe* medico-psico-pedagogica con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, fortemente lesi nella vista, sordi, sordastri e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali vengono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso questi centri devono funzionare laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

ART. 44.

1. L'anno scolastico ha una durata minima di 200 giorni ed è articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

ART. 45.

1. Le scuole superiori del lavoro sono istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

ART. 46.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che superano tale prova viene rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale, esclusa la iscrizione alle università o istituti universitari.

3. A coloro che non superano tale prova viene rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.